



**DECRETO DELEGATO 28 novembre 2008 n.146
(Ratifica Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.135), così come modificato con Decreto Legge 25
luglio 2013 n.98 (Ratifica Decreto Legge 12 luglio 2013 n.82) e con Decreto Delegato 31 ottobre
2023 (Ratifica Decreto Delegato 10 ottobre 2023 n.146)**

DISCIPLINA DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dall'Agenzia di informazione finanziaria – AIF della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione DECRETO DELEGATO 28 novembre 2008 n.146 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e l'Agenzia di informazione finanziaria – AIF della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

TESTO NON UFFICIALE

Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.146 (Ratifica Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.135) modificato con Decreto Legge 25 luglio 2013 n.98 (Ratifica Decreto Legge 12 luglio 2013 n.82) e con Decreto Delegato 31 ottobre 2023 (Ratifica Decreto Delegato 10 ottobre 2023 n.146)

DISCIPLINA DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

(Indipendenza logistica, custodia e protezione dei dati)

1. L'Agenzia di informazione finanziaria, istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, opera presso locali separati messi a disposizione dalla Banca Centrale ad uso esclusivo dell'Agenzia stessa.
2. L'Agenzia si avvale delle attrezzature, dei servizi di supporto, dei sistemi informatici e di comunicazione messi a disposizione dalla Banca Centrale ad uso esclusivo dell'Agenzia al fine di assicurare il corretto, autonomo ed efficiente svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge.
3. L'Agenzia adotta misure idonee a garantire, con la massima efficacia, che i documenti, i dati, le informazioni acquisiti, nonché i sistemi informatici siano accessibili al solo personale autorizzato dell'Agenzia.

Art. 2

(Requisiti di professionalità del Direttore e del Vice Direttore)

1. Il Direttore e il Vice Direttore, nominati dal Congresso di Stato a norma dell'articolo 3 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, debbono possedere i seguenti requisiti di professionalità:
 - a. laurea in discipline economiche, giuridiche o scienze bancarie;
 - b. conoscenza del sistema finanziario e capacità di analisi finanziaria maturate attraverso un'adeguata esperienza professionale;
 - c. conoscenza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Il Direttore e il Vice Direttore devono curare il proprio aggiornamento in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche con la partecipazione a specifici corsi.

Art. 3

(Requisiti di onorabilità del Direttore e del Vice Direttore)

1. Non possono essere nominati Direttore e Vice Direttore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per reato non colposo ad una pena detentiva o all'interdizione dai pubblici uffici non inferiore ad un anno.
2. Il Direttore e il Vice Direttore, se sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale, possono essere sospesi dall'incarico con provvedimento del Congresso di Stato.
3. Qualora la sospensione riguardi sia il Direttore che il Vice Direttore, le funzioni ad essi assegnate sono esercitate dal funzionario di livello superiore e con maggiore anzianità.
4. Il Direttore e il Vice Direttore sono rimossi dal Congresso di Stato, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma della Legge 17 giugno 2008 n.92, nei casi previsti dall'articolo 4, o qualora abbiano compiuto od omesso atti in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 5, ovvero qualora abbiano leso la reputazione della carica o il prestigio dell'Agenzia.

Art. 4

(Requisiti di indipendenza del Direttore e del Vice Direttore)

1. La carica di Direttore e Vice Direttore è incompatibile con:
 - a. la qualità di socio, amministratore, direttore, sindaco, funzionario, dipendente, revisore contabile dei soggetti designati di cui all'articolo 17 della Legge n. 92/2008 e successive modifiche o di soggetti esteri che sono tenuti ad adempiere ad obblighi analoghi a quelli previsti dalla citata legge o dalla Direttiva (UE) 2015/849 e che siano sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di tali obblighi;
 - b. l'esercizio di una delle attività indicate negli articoli 18 lettere d), d bis), e), e 19 e 20 della Legge n. 92/2008 e successive modifiche;
 - c. incarichi di natura politica;
 - d. lo svolgimento di ogni altro incarico, impiego, attività professionale o di consulenza.
2. Dall'accettazione della nomina cessa ogni rapporto di lavoro o incarico in essere.
3. Qualora sia nominato Direttore o Vice Direttore un dipendente di Banca Centrale, in deroga al comma precedente, dall'accettazione della nomina cessano le funzioni svolte presso la Banca Centrale medesima.
4. All'atto dell'accettazione della nomina, il Direttore e il Vicedirettore devono dichiarare eventuali partecipazioni a società che svolgono una delle attività di cui all'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
5. Le partecipazioni devono essere cedute entro 30 giorni dall'assunzione della carica.

Art. 5

(Conflitto di interessi del Direttore e del Vice Direttore)

1. Il Direttore e il Vice Direttore, nell'esercizio delle loro funzioni, devono astenersi dal porre in essere atti e dall'assumere decisioni in situazione di conflitto di interessi.
2. Si ha conflitto di interessi ai sensi del comma precedente quando il Direttore o il Vice Direttore, nell'esercizio delle funzioni a loro assegnate, sono chiamati a compiere atti che hanno un'incidenza

specifica sul loro patrimonio, su quello del coniuge, dei parenti o degli affini entro il secondo grado, ovvero su imprese, società o enti analoghi da essi direttamente o indirettamente partecipati.

3. Il Direttore che si trovi in situazione di conflitto di interessi ne dà immediata comunicazione al Vice Direttore, che assume, in via esclusiva e senza vincolo gerarchico, la competenza ad esercitare le funzioni assegnate all'Agenzia in relazione agli atti o alle decisioni per le quali sussiste il conflitto di interessi del Direttore.

4. Se una situazione di conflitto di interessi riguarda il Vice Direttore, quest'ultimo, indipendentemente dall'assegnazione di deleghe, ne dà immediata comunicazione al Direttore.

5. Qualora il conflitto di interessi riguardi sia il Direttore che il Vice Direttore, le funzioni sono esercitate dal funzionario di livello superiore e con maggiore anzianità.

6. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'applicazione delle norme civili, penali, amministrative vigenti, quando ne ricorrono i presupposti.

Art. 6

(Inquadramento normativo ed economico del Direttore e del Vice Direttore)

1. Al Direttore e al Vice Direttore si applica il trattamento normativo previsto dal contratto di lavoro dei funzionari direttivi di Banca Centrale; il trattamento economico e l'inquadramento verranno definiti dal provvedimento di nomina.

Art. 7

(Funzioni del Direttore e del Vice Direttore)

1. Il Direttore ha la responsabilità dell'operato dell'Agenzia, della quale programma, dirige e controlla l'attività in piena autonomia. Il Direttore adotta i provvedimenti attinenti alle funzioni attribuite all'Agenzia, con facoltà di delegare il Vice Direttore.

2. Il Direttore coordina e controlla l'operato del personale dell'Agenzia del quale promuove la formazione e l'aggiornamento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Il Direttore, con apposita relazione, propone al Comitato per il Credito e il Risparmio la pianta organica dell'Agenzia e le sue modifiche, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Agenzia. Il Comitato per il Credito e il Risparmio valuta che l'organico risponda a criteri di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia e, in caso di approvazione della relazione, la invia alla Banca Centrale per gli adempimenti di competenza.

4. Il Direttore dell'Agenzia sovrintende al personale e presenta al Consiglio Direttivo di Banca Centrale le informazioni e le valutazioni riguardanti il personale per le decisioni relative alle assunzioni, alle promozioni e alle altre condizioni contrattuali.

5. Il Direttore disciplina con autonome disposizioni l'organizzazione e il funzionamento operativo dell'Agenzia.

6. Il Vice Direttore assiste il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni. In caso di impedimento o di assenza del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore.

Art. 8
(Personale dipendente)

1. Il personale dell’Agenzia è assunto secondo le procedure e con applicazione dei contratti in vigore presso la Banca Centrale ed è inquadrato secondo la professionalità, il livello di responsabilità e autonomia, le funzioni e le mansioni svolte.
2. La selezione del personale deve avvenire con modalità idonee a garantire la piena autonomia dell’Agenzia.
3. Può essere assunto anche personale con contratto a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nei contratti del personale della Banca Centrale.
4. Il trasferimento di personale dalla Banca Centrale all’Agenzia e da questa alla Banca Centrale è disposto d’intesa fra il Direttore dell’Agenzia e il Direttore Generale della Banca Centrale, tenendo conto delle esigenze operative e funzionali dell’Agenzia e della Banca Centrale.
5. Il personale dell’Agenzia risponde direttamente ed esclusivamente al Direttore e al Vice Direttore.
6. Il personale dell’Agenzia non può assumere altro incarico o impiego, svolgere altra attività professionale o di consulenza né ricoprire incarichi di natura politica.
7. L’Agenzia adotta politiche e procedure interne finalizzate alla verifica del mantenimento, in capo al proprio personale, dei requisiti di professionalità, integrità e onorabilità.
- 7 bis. I componenti dell’Agenzia, nell’esercizio delle funzioni previste dalla Legge n. 92/2008 e successive modifiche, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio.

Art. 9
(Personale proveniente da distacchi esterni)

1. L’Agenzia può avvalersi di personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle specifiche funzioni o mansioni.
2. Il distacco dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, coerente con la pianta organica approvata, è disposto su richiesta motivata del Direttore dell’Agenzia, previa accettazione del Responsabile della Pubblica Amministrazione interessato.
3. Il servizio prestato dai dipendenti in distacco delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Agenzia è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato presso le Amministrazioni di provenienza. Il personale distaccato ha diritto di essere riammesso al posto di lavoro precedentemente occupato. I relativi oneri restano a carico dell’Amministrazione di provenienza.
4. Il servizio prestato dal personale di polizia applicato presso l’Agenzia a norma dell’articolo 51 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato presso i rispettivi Comandi di provenienza. I relativi oneri restano a carico dell’Amministrazione di provenienza.

Art. 10

(Personale della Banca Centrale e trasferimento delle funzioni)

1. Entro un mese dalla nomina, il Direttore dell’Agenzia, d’intesa con il Direttore Generale della Banca Centrale, individua il personale della Banca Centrale di cui l’Agenzia si avvarrà fino al completamento della pianta organica.
2. Il Direttore Generale della Banca Centrale ed il Direttore dell’Agenzia assicurano il funzionale e rapido trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 93 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Art. 11

(Osservanza del segreto d’ufficio)

1. Il personale distaccato a norma dell’articolo 9 è tenuto ad osservare il segreto di ufficio anche nei confronti delle Amministrazioni e del Comando di provenienza.
2. Il Direttore, il Vice Direttore e il personale dell’Agenzia sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio anche nei confronti della Banca Centrale.
3. L’obbligo del segreto su quanto appreso nell’esercizio delle funzioni o mansioni svolte presso l’Agenzia va osservato anche dopo la cessazione dell’incarico o del rapporto di lavoro.

Art. 12

(Documento di previsione dei costi)

1. Il documento di previsione dei costi di cui all’articolo 2 comma 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 contiene l’indicazione e quantificazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’anno successivo, individuate secondo criteri di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia.
2. Il Direttore dell’Agenzia presenta il documento al Comitato per il Credito ed il Risparmio.
3. Il Comitato per il Credito e Risparmio, compiute le valutazioni di cui all’articolo 2 comma 4 della Legge n. 92/2008 e successive modifiche, invia il documento con propria delibera alla Banca Centrale.
4. Il Consiglio Direttivo di Banca Centrale, ricevuto il documento di previsione dei costi, impegna apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.
5. Qualora si rendano necessarie ulteriori risorse finanziarie per assicurare l’operatività dell’Agenzia stessa, il Direttore dell’Agenzia può richiedere una variazione del documento di previsione dei costi con le medesime modalità di cui al presente articolo.

Art. 13

(Rendiconto sulla gestione)

1. Il rendiconto sulla gestione, sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, contiene il quadro complessivo delle risorse finanziarie e strumentali utilizzate dall’Agenzia nell’anno precedente ed illustra in dettaglio le voci di spesa sostenute. Il rendiconto è trasmesso al Comitato per il Credito e il Risparmio che con propria delibera lo invia al Consiglio Direttivo di Banca Centrale.

Art. 14

(Autonomia operativa)

1. L’Agenzia svolge le funzioni assegnate dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in piena autonomia e indipendenza.
2. abrogato
3. abrogato.

Art. 15

(abrogato)

TESTO NON UFFICIALE